

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA delle STUDENTESSE e degli STUDENTI

comprensivo delle disposizioni per la

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

ai sensi dello

"Statuto delle Studentesse e degli Studenti",

emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249,
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235,
dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017, modificata dalla legge 17 maggio 2024, n.70
e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29 maggio 2026 con delibera n. 24

Sommario

PREMESSA	3
TITOLO I – PRINCIPI.....	3
ART. 1 – PRINCIPI	3
ART. 2 – LA COMUNITÀ SCOLASTICA.....	3
TITOLO II – DIRITTI E DOVERI	3
ART. 3 – DIRITTI DELLO STUDENTE	3
ART. 4 – DOVERI DELLO STUDENTE	4
TITOLO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	5
ART. 5 – PRINCIPI	5
ART. 6 – ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI O DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA	5
ART. 7 – INFRAZIONI	6
ART. 8 – SANZIONI DISCIPLINARI	7
ART. 9 – RECIDIVA	8
ART. 10 – ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	8
ART. 11 – PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	8
ART. 12 – IMPUGNAZIONI	9
ART. 13 – ORGANO DI GARANZIA	10
TITOLO IV – PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	10
ART. 14 – <i>PRINCIPI</i>	10
ART. 15 – DEFINIZIONE DI BULLISMO	11
ART. 16 – DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO	11
ART. 17 – SEGNALAZIONI E PROCEDURE	11
ART. 18 – INFRAZIONI E SANZIONI	11
TITOLO V – PATTO EDUCATIVO E NORME FINALI	12
ART. 19 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	12
ART. 20 – ABROGAZIONI E VIGENZA.....	12
ART. 21 – NORMA FINALE.....	12
ALLEGATO 1.....	13
APPENDICE ALL’ART. 8 - TABELLA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA DI ALCUNE FATTISPECIE DI INFRAZIONI, DIVISE PER TIPOLOGIA E GRAVITÀ	13
ALLEGATO 2.....	18
CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	18
PREMESSA	18
DEFINIZIONI	18
SOGGETTI E ATTORI COINVOLTI	20
RACCOMANDAZIONI PER I GENITORI.....	22

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina degli studenti è emanato dal Consiglio d'Istituto. Esso stabilisce gli organi, le procedure, le infrazioni, le sanzioni e le garanzie che regolano il comportamento degli studenti all'interno della vita e della comunità scolastica.

Esso è finalizzato a garantire l'ordinato svolgimento delle attività all'interno della scuola, presupposto indispensabile per consentire a tutti, Studenti, Docenti, personale ATA, di espletare i propri compiti nel reciproco rispetto e in piena libertà ed efficienza.

Il Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana ed è conforme allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Principi

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 2 – La Comunità Scolastica

1. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

Art. 3 – Diritti dello studente

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la

continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola secondaria di primo grado o i loro genitori.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
 - g) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di indirizzo e di istituto.

Art. 4 – Doveri dello studente

1. Ogni studente ha il dovere di rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Scolastici e tutte le disposizioni emanate dal Dirigente o da altri organi o soggetti competenti. In particolare, ogni studente ha il dovere di rispettare quelle delineate dai principi dell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/98:
 - a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 - b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
 - c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con la funzione istituzionale della scuola, luogo di formazione e di educazione e con i principi sanciti dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".
 - d) Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

- e) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 5 – Princìpi

1. Finalità del presente capo è garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e, per ogni studente, la possibilità di fruire del servizio scolastico in modo efficace.
2. Per il raggiungimento di questo obiettivo, e in conformità allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6 – Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. I giorni di allontanamento dalle lezioni vengono computati a tutti gli effetti come assenze e concorrono al raggiungimento del limite massimo stabilito per la validità dell'anno scolastico.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
4. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'Istituzione Scolastica. Il Consiglio di Classe individua i docenti incaricati di realizzare le attività.
5. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale,

commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo si svolgono presso le strutture ospitanti di cui all'art. 4, comma 8-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025 ovvero con le modalità individuate all'art. 4, comma 8-quater dello stesso D.P.R. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono aggiunte alle ore di presenza risultanti dal registro elettronico e, dunque, computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

6. Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
7. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Art. 7 – Infrazioni

1. Comportamenti che costituiscono infrazione disciplinare sono tutti quelli che si configurano come contravvenzione a comportamenti, atteggiamenti, doveri, divieti esplicitamente previsti nei Regolamenti Scolastici, nelle disposizioni emanate dal Dirigente o da altri organi o soggetti competenti, o in norme di rango superiore. In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti, messi in atto nella scuola:
 - a. che nuocciano al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola accogliente e pulita (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.6*)
 - b. che siano indice di frequenza scolastica irregolare (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.1*)
 - c. che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico (*D.P.R. 249/1998 art.3 c. 3*)
 - d. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*)
 - e. che generino rischi per la propria incolumità o sicurezza (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*)
 - f. irrispettosi degli altri, che offendano il decoro delle persone, o rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggino la morale altrui, che non garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscano le relazioni sociali, che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga (*D.P.R. 249/1998 art.3 c.2*)
 - g. che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad

essa (D.P.R. 249/1998 art.3 c.5)

h. si configurino come atti di bullismo o cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71)

Si rimanda alla tabella allegata al presente Regolamento (ALLEGATO 1) nella quale vengono elencate, a titolo di esempio non esaustivo, alcune fattispecie di infrazioni, divise per tipologia e gravità.

2. È infrazione disciplinare anche l'inottemperanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari: tale fattispecie si configura come recidiva (art. 9).
3. Costituisce infrazione disciplinare anche ogni altro comportamento tenuto durante il tempo scuola che si configuri come reato.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni vengono irrogate tenendo conto della situazione personale dello studente, sono proporzionali alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni, in ordine crescente di gravità, consistono in:
 - a. richiamo scritto del docente (c.d. “nota disciplinare” sul registro elettronico);
 - b. richiamo scritto del Dirigente, con ammonizione (c.d. “ammonizione” sul registro elettronico);
 - c. richiamo scritto del Dirigente, con ammonizione ed esecuzione di attività utili alla comunità scolastica, dopo il termine delle lezioni;
 - d. allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni (art. 6, comma 4)
 - e. allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni (art. 6, comma 5)
 - f. l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni (art. 6, commi 7 e 8)
 - g. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del corso di studi.
2. È sempre possibile, per il docente, richiamare verbalmente uno studente. Tale richiamo verbale, che non costituisce sanzione disciplinare, dev'essere annotato nella sezione “Richiami” del registro elettronico.
3. La sanzione di cui al comma 1, lettera b) può essere irrogata una volta soltanto; successivamente, è possibile irrogare la sanzione di cui al comma 1, lettera c), anch'essa una volta soltanto. In caso di ulteriore infrazione, saranno irrogate le sanzioni dalla lettera d) alla lettera g), secondo principi di gradualità e proporzionalità.
4. Gli studenti con **n. 2 ammonizioni** sono automaticamente esclusi da tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'Istituto, ad esclusione delle attività di Formazione Scuola Lavoro.
5. La sanzione minima applicabile alle infrazioni reputate gravi è l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni.
6. In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, o di altro danno alla Scuola economicamente valutabile, all'irrogazione della sanzione disciplinare si accompagna il **dovere di rifusione o riparazione del danno a carico dello studente**.
7. In caso di danni ai beni di terzi (danno patrimoniale), le sanzioni potranno essere accompagnate dal risarcimento del danno in **concordato bonario** in alternativa al risarcimento dei danni in sede civile, fatto salvo il diritto ad eventuali denunce penali.
8. Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in servizio presso l'Istituto. La segnalazione, al dirigente o ai docenti, di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da ogni componente della comunità scolastica.
9. Gli studenti che, nel corso delle attività didattiche, utilizzano dispositivi personali cagionando disturbo o distrazione, ovvero oggetti e materiali non appropriati all'ambiente scolastico perché contrari alle norme di decoro, rispetto o sicurezza per la propria o altrui salute, sono invitati dal docente a consegnarli, poggiandoli nel luogo indicato dall'insegnante fino al termine dell'attività didattica. È fatta salva la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari, anche nell'ipotesi in cui gli studenti si rifiutino di consegnare i dispositivi / oggetti /materiali di cui al periodo precedente. Ove il fatto costituisca reato, si darà luogo alla comunicazione all'autorità giudiziaria.

10. Le sanzioni irrogate costituiscono elemento per la valutazione del comportamento in sede di scrutinio, ai sensi del D.P.R. 122/2009 e dei criteri di valutazione adottati dall'Istituto.

Art. 9 – Recidiva

1. Lo studente che incorre in sanzioni disciplinari della medesima natura per più di una volta configura la fattispecie della recidiva. In tali casi verrà irrogata la sanzione immediatamente superiore a quella precedente.
2. L'inottemperanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari è a sua volta infrazione disciplinare ed è assimilabile alla recidiva. Anche in tali casi verrà irrogata la sanzione immediatamente superiore.

Art. 10 – Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. I soggetti competenti ad emanare i provvedimenti disciplinari sono:
 - a) il Docente per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
 - b) il Dirigente Scolastico per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c);
 - c) il Consiglio di Classe per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d) ed e);
 - d) il Consiglio d'Istituto per le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere f) e g).
2. Le sanzioni disciplinari che prevedono anche il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate contestualmente alla quantificazione economica effettuata dal DSGA, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 4 del D.P.R. 249/1998.

Art. 11 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, anche verbalmente, ad esporre le proprie ragioni. Per nessun motivo legato ad infrazioni disciplinari un alunno può essere allontanato (anche temporaneamente) dalla lezione da parte dell'insegnante. Nessuna sanzione disciplinare può avere conseguenze sulla valutazione del profitto nelle discipline.
2. Il Coordinatore di Classe effettua il monitoraggio periodico delle sanzioni irrogate, al fine di fornire elementi per la valutazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe, ai sensi del D.P.R. 122/2009 e ss.mm.ii.
3. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni è la seguente:
 - I. **sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a):** il comportamento contestato è puntualmente descritto sul registro elettronico, visibile solo ai docenti, allo studente e alla famiglia (nella funzione "note del registro elettronico).
 - II. **sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c):** il docente o altro soggetto titolato redige una nota disciplinare sul registro elettronico e ne informa il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Sulla base della nota disciplinare, eventualmente acquisti ulteriori elementi, l'alunno è invitato a presentare le sue controdeduzioni, a voce. Udite le controdeduzioni e in ragione della tipologia e gravità dell'infrazione, il Dirigente o un suo Delegato decide sulla natura della sanzione corrispondente al comportamento contestato: in caso di sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) il Dirigente procede direttamente con l'ammonizione (nella funzione "sanzioni disciplinari" del registro elettronico); in caso di sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), il Dirigente o un suo Delegato procede direttamente con l'ammonizione e disposizione di esecuzione di attività utili alla comunità scolastica, dopo il termine delle lezioni;
 - III. **sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d) ed e):** vengono irrogate dal Consiglio di Classe e acquistano efficacia dopo essere state notificate alla famiglia, con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi.
Il Consiglio di classe in funzione disciplinare si svolge in due fasi:
 - a. nella fase dibattimentale sono presenti il Dirigente Scolastico o un suo delegato, almeno i due

terzi dei docenti componenti il Consiglio, i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti, gli interessati, i testimoni, i genitori degli alunni minorenni interessati e, ove richiesto, il referente del bullismo e del cyberbullismo;

- b. nella fase giudicante sono presenti solo il Dirigente Scolastico, almeno i due terzi dei docenti componenti il Consiglio, i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti; devono astenersi studenti e genitori destinatari del provvedimento disciplinare e, tra i rappresentanti degli studenti e dei genitori, coloro che si trovino in conflitto d'interesse con gli studenti destinatari del provvedimento disciplinare. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela, da rapporto di conclamata soggezione (casi di bullismo), da precedenti episodi di minaccia. I rappresentanti degli studenti e dei genitori in conflitto d'interesse dovranno essere allontanati; in tal caso, la deliberazione potrà avvenire solo previo accertamento della sussistenza del numero legale. Nella fase giudicante il Consiglio di Classe, dandone ampia motivazione, può archiviare il procedimento disciplinare oppure irrogare allo studente (se maggiorenne) o ai genitori dell'allievo (se minorenne) la sanzione individuata ai sensi dell'art. 6 comma 4 (allontanamento dalle lezioni fino a due giorni) ovvero ai sensi dell'art. 6 comma 5 (allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni), specificandone le modalità di esecuzione. La sanzione viene irrogata con delibera del Consiglio di Classe, che verrà numerata e verbalizzata.

- IV. **sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere f) ed g):** vengono irrogate dal Consiglio d'Istituto e acquistano efficacia dopo essere state notificate alla famiglia, con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi.

Il Consiglio d'Istituto in funzione disciplinare si svolge in due fasi:

- a. nella fase dibattimentale sono presenti i componenti del Consiglio, i rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni gli interessati, i testimoni e i genitori degli studenti minorenni interessati e, ove richiesto, il referente del bullismo e del cyberbullismo;
- b. nella fase giudicante sono presenti i componenti del Consiglio; devono astenersi studenti e genitori destinatari del provvedimento disciplinare e, tra i rappresentanti degli studenti e dei genitori, coloro che si trovino in conflitto d'interesse con gli studenti destinatari del provvedimento disciplinare. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela, da rapporto di conclamata soggezione (casi di bullismo), da precedenti episodi di minaccia. I rappresentanti degli studenti e dei genitori in conflitto d'interesse dovranno essere allontanati; in tal caso, la deliberazione potrà avvenire solo previo accertamento della sussistenza del numero legale. Nella fase giudicante il Consiglio d'Istituto, dandone ampia motivazione, può archiviare il procedimento disciplinare oppure irrogare allo studente (se maggiorenne) o ai genitori dell'allievo (se minorenne) la sanzione individuata ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 (allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni), specificandone le modalità di esecuzione, ovvero la sanzione individuata ai sensi dell'art. 6 comma 9 (esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del corso di studi). La sanzione viene irrogata con delibera del Consiglio d'Istituto, che verrà numerata e verbalizzata.

11. Le attività utili alla collettività scolastica integrative alla sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), sono, a titolo di esempio non esaustivo:
- a. riordino di materiale librario, di arredi scolastici, di aule e locali vari;
 - b. semplici attività di piccola manutenzione e pulizia dei locali scolastici, del giardino, di corridoi e servizi;
 - c. raccolta e sistemazione di dati non riservati, di inventari, di elenchi, di materiale per attività didattiche;
 - d. attività di ricerca e studio con redazione o trascrizione di appunti o produzione di materiali didattici;
 - e. collaborazione nell'assistenza di alunni con disabilità.
12. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 8, lettere da d) a g) sono inserite nel fascicolo personale dello studente.

Art. 12 – Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di cui all'art. 13. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del

Regolamento d'Istituto.

2. Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.
3. Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia ha inizio con l'impugnazione avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione, da parte dello studente o, se minorenne, dei genitori. L'Organo di Garanzia, esaminato il ricorso, nel termine di dieci giorni decide in via definitiva o rinvia all'Organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al riesame. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Per avere validità legale, le riunioni dell'Organo di Garanzia devono almeno prevedere la presenza di 3 componenti. Le decisioni all'interno dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le decisioni vengono verbalizzate e rese note mediante pubblicazione all'Albo d'Istituto, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 13 – Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235 è composto da:
 - a) il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente;
 - b) il rappresentante dei genitori in Giunta Esecutiva;
 - c) il rappresentante dei docenti in Giunta Esecutiva;
 - d) il rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva.
2. In caso di decadenza di un componente, l'organo rimane in carica, e il componente mancante verrà sostituito da chi, in Consiglio d'Istituto per la corrispondente componente, ha ricevuto il maggior numero di voti in sede di elezione.
3. Nel caso in cui lo studente o il genitore ricorrente faccia parte dell'Organo di Garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal rappresentante in Consiglio d'Istituto degli studenti o dei genitori, rispettivamente, che ha ricevuto il maggior numero di voti in sede di elezione.

TITOLO IV – PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 14 – Principi

1. Tutti gli studenti hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
2. Nel rispetto della Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n.70, l'Istituto, in tema di prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo:
 - a. ai sensi dell'art. 4, comma 3, recepisce nel proprio regolamento di istituto le [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo](#), adottate con decreto M.I. prot. n. 18 del 13 gennaio 2021;
 - b. ai sensi dell'art. 4, comma 2bis, adotta, con documento allegato al presente Regolamento, il “*Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*” (ALLEGATO 2).

Art. 15 – Definizione di bullismo

1. Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un adolescente nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, non limitate ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti. Esso può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).
2. Il bullismo è inaccettabile e viene sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 16 – Definizione di cyberbullismo

1. Il cyberbullismo è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.
2. Il cyberbullismo è inaccettabile e viene sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 17 – Segnalazioni e procedure

1. Studenti, famiglie, qualora vengano a conoscenza di comportamenti riconducibili a studenti dell'Istituto, configurabili come bullismo o cyberbullismo, ne danno informazione al docente Coordinatore di classe il quale, tempestivamente, informa il Dirigente Scolastico.
2. I docenti e tutto il personale scolastico dell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di comportamenti riconducibili a studenti dell'Istituto, configurabili come bullismo o cyberbullismo, ne danno informazione al Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente attiva le fasi della procedura di seguito indicate, al fine di accertare i fatti, individuare eventuali responsabili e attivare azioni educative e/o sanzionatorie sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento:
 - a. prima analisi dei fatti denunciati;
 - b. coinvolgimento e attivazione dei soggetti interni (in particolare, il Team Antibullismo) ed eventualmente esterni alla scuola che possono fornire supporto e protezione alla vittima;
 - c. istruttoria con coinvolgimento diretto di tutti gli attori coinvolti, con convocazione della famiglia della vittima e della famiglia della parte offendente;
 - d. dopo accertamento delle responsabilità, attivazione del procedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento di Disciplina;
 - e. attivazione del Team Antibullismo e del Consiglio di Classe per la valutazione e l'adozione di un intervento personalizzato, rivolto al singolo, o al gruppo, o alla classe, che abbia come obiettivi la riparazione, lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, la consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

Art. 18 – Infrazioni e sanzioni

1. Per le infrazioni e le relative sanzioni irrogabili per atti di bullismo o di cyberbullismo, si rinvia agli artt. 7 e 8 e all'Allegato 1 del presente Regolamento di Disciplina.

TITOLO V – PATTO EDUCATIVO e NORME FINALI

Art. 19 – Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il patto educativo di corresponsabilità è approvato dal Consiglio d'Istituto. Esso è firmato da genitori e studenti in sede di perfezionamento dell'iscrizione e, comunque, nelle prime settimane dell'anno scolastico.

Art. 20 – Abrogazioni e vigenza

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento disciplinare degli studenti approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11 febbraio 2013 e modificato, da ultimo in data 16 aprile 2019.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.iterusso.edu.it.

Art. 21 – Norma finale

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rimanda allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 dell'8 agosto 2025.

ALLEGATO 1

Appendice all'art. 8 - TABELLA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA DI ALCUNE FATTISPECIE DI INFRAZIONI, DIVISE PER TIPOLOGIA E GRAVITÀ

INFRAZIONI DISCIPLINARI	ESEMPI
comportamenti che nuocciono al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola pulita <i>"Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola"</i> <i>D.P.R. 249/1998 art.3 c.6</i>	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature; imbrattare e lordare oggetti e ambienti della scuola; adottare abbigliamento e/o linguaggio non adeguati all'ambiente scolastico; lasciare i locali scolastici in stato di disordine; abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori predisposti; commettere azioni biasimevoli che nuocciono all'immagine pubblica della scuola affiggere pubblicazioni o scritte o disegni di carattere osceno, sconveniente, offensivo GRAVE diffondere in vario modo (ad es. tramite internet) scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome dell'istituto o di persone a vario titolo legate all'istituto
frequenza scolastica irregolare <i>"Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio"</i> <i>D.P.R. 249/1998 art.3 c.1</i>	LIEVE ritardi nell'ingresso, non dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ritardi al rientro dagli intervalli; uscita dalla classe non autorizzata al cambio dell'ora; mancata tempestiva giustificazione, in caso di assenza o ritardo; prolungamento immotivato dell'uscita autorizzata dalla classe; presenza non autorizzata fuori aula durante le ore di lezione. GRAVE assenze ingiustificate reiterate; ritardi ingiustificati reiterati; abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni; allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate; abbandono della classe senza permesso dell'insegnante.

comportamenti individuali che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico <i>“Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del DPR 249/98” D.P.R. 249/1998 art.3 c.3</i>	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE interrompere la lezione rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili; alzarsi dal banco o uscire dall'aula senza autorizzazione; disturbare la lezione o i compagni durante la lezione; mangiare durante l'attività didattica, senza autorizzazione del docente; rifiutare di sottoporsi a verifiche e valutazioni; non svolgere il lavoro assegnato; negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo; usare il telefono cellulare durante l'orario scolastico, con eccezione dei casi previsti dalle norme vigenti; riprendere fotografie o video all'interno degli edifici scolastici, al di fuori dei casi esplicitamente autorizzati dal Dirigente; mancato rispetto delle altre norme di comportamento previste dai regolamenti scolastici in vigore. GRAVE falsificazione di firme o falsificazione d'identità per via telematica; alterazione di documenti, anche digitali; uso della connessione internet da parte di studenti contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, con particolare riguardo all'accesso a siti a contenuto estraneo all'attività scolastica; comportamenti intenzionali finalizzati all'alterazione fraudolenta della corretta valutazione degli apprendimenti, messi in atto anche per via telematica (ad es. suggerire ai compagni, utilizzare appunti o testi non autorizzati, etc.); uso del telefono cellulare con fine fraudolento durante le attività di verifica del rendimento; uso del telefono cellulare per scopi denigratori o comunque offensivi; recidive delle infrazioni di gravità lieve.
---	---

Comportamenti che contrastano con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute Comportamenti che generano rischi per la propria incolumità o sicurezza. <i>“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti”</i> <i>D.P.R. 249/1998 art.3 c.4</i>	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE Contravvenire alle norme di sicurezza illustrate nelle circolari o alle disposizioni impartite da parte dei docenti o del personale addetto alla sicurezza; portare con sé oggetti pericolosi o potenzialmente dannosi per sé o per gli altri; contravvenire al divieto di fumare; utilizzare fiamme vive; violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati; attuare comportamenti o giochi pericolosi o dannosi per sé stessi o per gli altri; parcheggiare mezzi di locomozione al di fuori degli spazi consentiti; accedere ai laboratori senza autorizzazione; usare violenza fisica o psicologica contro il prossimo; abbandonare la classe senza permesso dell'insegnante; abbandonare dell'edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni; correre per le scale; effettuare giochi potenzialmente pericolosi; sporgersi dalle finestre; salire sui banchi o sulle sedie; accedere ad aree dell'istituto in cui non è autorizzato l'ingresso; allontanarsi dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate; mantenere un comportamento a rischio per la propria incolumità durante gli spostamenti a piedi per le strade, a bordo di pullman, treni o aerei, durante le visite a musei o durante i viaggi di istruzione, in albergo. GRAVE lancio di oggetti contundenti; violazione grave delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; introduzione e/o consumo a scuola (anche in viaggio o in ogni momento e luogo dell'attività didattica) di sostanze alcoliche o psicotrope; introduzione a scuola (anche in viaggio o in ogni momento e luogo dell'attività didattica) di oggetti atti ad offendere; ostruzione delle vie di esodo.
--	--

comportamenti irrispettosi degli altri, che offendono il decoro delle persone, o recano insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggiano la morale altrui, che non garantiscono l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni sociali, che causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga. <i>“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”</i> <i>D.P.R. 249/1998 art.3 c.2</i>	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE discutere con eccessiva animosità o tenere atteggiamenti aggressivi; proferire insulti verbali o scritti a persone; usare un linguaggio volgare o blasfemo; tenere atteggiamenti discriminatori o diffamatori non rispettare oggetti e beni altrui; acquisire immagini o filmati di situazioni o persone, con qualsiasi mezzo, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi; usare violenza fisica o psicologica contro il prossimo; disturbo serale e notturno in hotel e nei momenti didattici durante i viaggi di istruzione. GRAVE proferire atti o parole che dolosamente tendono a emarginare altri studenti; propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti di altre persone; utilizzare termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; diffondere, con qualsiasi mezzo immagini o filmati di situazioni o persone, relative al contesto scolastico, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi; ostacolare volontariamente l'ingresso a scuola di studenti o del personale; ostacolare volontariamente lo svolgimento delle attività istituzionali della scuola; impedire in qualsiasi forma la libera espressione altrui.
--	---

comportamenti che arrecano danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa <i>“Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola”</i> <i>D.P.R. 249/1998 art.3 c.5</i>	GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari causati da negligenza, imperizia o imprudenza; negligenza rispetto al mantenimento della pulizia dell'ambiente; abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; incisione o iscrizione su banchi/porte/muri/altre strutture; uso indebito, o eccessivo, o improprio, o non autorizzato, o fraudolento delle stampanti, delle fotocopiatrici, delle attrezzature di laboratorio. GRAVE sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi; alterazione dolosa o danneggiamenti di registri e altri documenti della scuola, anche telematici; accesso fraudolento in account (su piattaforme di lavoro o registro elettronico) di terzi, attraverso credenziali non proprie o attraverso forme di forzatura o hackeraggio; alterazione non autorizzata delle configurazioni dei <i>device</i> informatici della scuola, compreso lo scaricamento e installazione di programmi non autorizzati o introduzione, dolosa o colposa, di agenti di minaccia informatica; rotture e danneggiamenti dolosi di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari.
Bullismo	GRAVE azioni di prevaricazione e sopruso fisico, verbale, o relazionale, reiterate nel tempo, messe in atto nei confronti di un/a compagno/a, con una serie di comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti.
Cyberbullismo	GRAVE azioni rivolte ad esercitare pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

ALLEGATO 2

Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

ai sensi dell'art.4, comma 2bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70.

allegato al REGOLAMENTO DI DISCIPLINA degli STUDENTI e delle STUDENTESSE

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del *cyberbullismo*, esercitato attraverso un uso improprio dei *social network*, con la diffusione di testi, foto o immagini denigratorie tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressione spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

L'Istituto dichiara in maniera ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di *cyberbullismo*. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità, le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'azione formativa rivolta agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale della scuola, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

L'intervento educativo, ispirato e guidato dall'idea del bene comune si esplica in tre momenti e fasi fondanti: prevenire – promuovere – contrastare. L'Istituto attiva sinergie con le famiglie e con le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del *web*. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il *cyberbullismo* in tutte le loro forme.

DEFINIZIONI

Per **Bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un adolescente nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, non limitate ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti. Nel bullismo identifichiamo le figure del bullo (da solo o in gruppo), della vittima e di chi assiste, gli osservatori.

Affinché si possa parlare di bullismo, debbono essere presenti i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità: i comportamenti messi in atto dal bullo sono intenzionali;
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;

- la ripetizione e persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione: tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere o per l'influenza nel gruppo dei pari;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché si vergogna o teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente identificabili.

Il bullismo può attuarsi per mezzo di modalità:

- fisiche: ad. es. colpi, pugni, calci, strattoni, furti, danneggiamento di oggetti;
- verbali: ad. es. offese, minacce, soprannomi intenzionalmente denigratori, pubbliche derisioni;
- indirette: pettegolezzi malevoli, esclusione sociale intenzionale, calunnie.

Il **Cyberbullismo** è *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* [Legge 29 maggio 2017, n. 71]. Sono possibili soggetti attivi e passivi di cyberbullismo anche gli adolescenti di maggiore età in carico alla scuola.

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità ed elementi di novità rispetto al bullismo tradizionale, ma ne mostra altrettanti che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano propriamente dalle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

Nello specifico, ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, o un *nickname*;
- assenza di relazione diretta tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono a rapportarsi con l'aggressore;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca: questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- platea potenzialmente illimitata: le persone che possono assistere ad episodi di *cyberbullismo* sono potenzialmente illimitate, attraverso la diffusione in rete.
- Assenza di confini di spazio e di tempo: la vittima può subire l'attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della sua giornata.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti manifestazioni:

- *Flaming*: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali *newsgroup*, *blog*, *forum* di discussione, *social media*, messaggistica immediata, siti web) di pettegolezzi e commenti crudeli, tendenziosi e denigratori.
- *Outing* estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un *blog* pubblico.
- Impersonificazione: intrusione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SOGGETTI e ATTORI COINVOLTI

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- nomina il referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber bullismo, individuandolo in seno al Collegio dei Docenti;
- istituisce e coordina il *Team Antibullismo* e il *Tavolo permanente di monitoraggio*;
- elabora in collaborazione con il referente per il bullismo e cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Codice per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che rimandi a sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- promuove corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo studenti, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- favorisce, indirizza e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo](#), avvalendosi del Team Antibullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina il Team antibullismo e cyberbullismo e propone al dirigente i suoi componenti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge (previa autorizzazione del D.S.) a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione.

3. IL TEAM ANTIBULLISMO

- è composto da:
 - 1) Dirigente scolastico, che ne è il presidente;
 - 2) Docente referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con funzioni di coordinamento;
 - 3) Docente direttore del Dip. "Inclusione e Differenziazione";
 - 4) Collaboratore del DS nel corso IDA;
 - 5) Docente con incarico di Funzione Strumentale "Servizi agli alunni, prevenzione del disagio e della dispersione";
 - 6) Animatore Digitale;
- coadiuva il Dirigente Scolastico per scegliere le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti;
- interviene, secondo il protocollo, quando viene a conoscenza di episodi di bullismo/cyberbullismo;
- raccoglie e conduce la valutazione dei casi in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto;
- propone l'intervento da mettere in atto;
- collabora alla gestione del caso e monitora le azioni intraprese.

4. IL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

- è composto dal Team Antibullismo unitamente ad eventuali esperti di settore;
- nel rispetto delle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo](#) ha il compito di monitorare il fenomeno e di formulare proposte al Team

Antibullismo.

5. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- propone azioni e attività per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico, in particolare di Educazione Civica. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber bullismo ed educazione digitale;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, in collaborazione con l'Animatore Digitale.
- propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA,
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, anche attraverso la piattaforma ELISA (E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo - www.piattaformaelisa.it).

6. I CONSIGLI DI CLASSE e I DOCENTI:

- aderiscono alle attività didattiche e/o integrative proposte finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli studenti.
- favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- collaborano attivamente a tutte le azioni specifiche individuate per la gestione dei singoli casi emergenti di bullismo e cyber bullismo.
- I docenti venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo sono chiamati a segnalarli al Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Disciplina.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
- sono attenti e tengono costantemente monitorati i comportamenti dei propri figli (vedasi paragrafo "Raccomandazioni per i genitori");
- si tengono informati sulle azioni e sui regolamenti dalla scuola, collaborano secondo le modalità previste dagli stessi, conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e di cyberbullismo.

8. GLI STUDENTI:

- conoscono e rispettano diligentemente tutte le norme di comportamento previste dai regolamenti scolastici, in particolare quelle relative all'utilizzo dei telefoni cellulari, alla navigazione in internet, all'acquisizione di audio, foto o video durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, al corretto trattamento dei dati personali;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle varie forme di comunicazioni che utilizzano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti in modalità *peer-to-peer*;
- riferiscono al docente Coordinatore di classe, il quale è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Disciplina,
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima.

RACCOMANDAZIONI PER I GENITORI

L'azione dei genitori è fondamentale per prevenire e/o rilevare la presenza di fenomeni di bullismo e cyber bullismo, **sia quando agiti attivamente, sia quando subiti passivamente**. È compito dei genitori monitorare costantemente comportamenti e abitudini del proprio figlio/figlia sia in ambito extrascolastico, sia scolastico con un costante dialogo collaborativo con i docenti.

I genitori avranno cura di:

- informarsi sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscere i regolamenti sul comportamento e i codici disciplinari della scuola;
- prestare vigilanza attiva ai comportamenti dei propri figli;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (allertarsi se, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.

Qualora il genitore venga a conoscenza di situazioni di bullismo, attivo o passivo, o è testimone di fenomeni di bullismo, è invitato a:

- rivolgersi tempestivamente alla scuola, nella persona del Coordinatore di classe per segnalarne le circostanze. Il Coordinatore di classe informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico in merito ai fatti segnalati;
- rendersi disponibile alla collaborazione con la scuola al fine di gestire in modo efficace la criticità.

Possono essere indicatori o sintomi di un disagio, le cui cause vanno comunque attentamente accertate e approfondite, anche con la scuola, i seguenti fenomeni:

- difficoltà ad andare a scuola o manifestazioni di instabilità emotiva, bassa autostima, sentimenti di depressione, disturbi notturni del sonno, paure poco giustificate, forte ansia;
- richiesta frequente di soldi o oggetti;
- danni a cose o vestiti (libri rovinati o "perdita" di materiale scolastico e oggetti vari);
- segni di percosse o di violenza fisica;
- chiusura e isolamento sociale (non invita gli amici a casa o non li contatta, non partecipa alle feste con compagni/amici);
- anomalo basso o discontinuo rendimento scolastico.

Possono essere indicatori di un possibile coinvolgimento in comportamenti prepotenti:

- spavalderia e tracotanza;
- mancanza di empatia per gli altri o per alcuni soggetti in particolare;
- scarsa cooperazione;
- atteggiamento indulgente verso l'uso della violenza;
- forte bisogno di dominare e di affermarsi nel gruppo;
- scarso rendimento scolastico.